

COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI POSTEGGI PUBBLICI DI MEZZOVICO-VIRA

del 6 novembre 2023

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Campo di applicazione
Art. 3	Principi della regolamentazione
Art. 4	Autorizzazioni annuali / mensili
Art. 5	Autorizzazioni giornaliere / temporanee
Art. 6	Tasse
Art. 7	Procedura
Art. 8	Applicazione

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI POSTEGGI PUBBLICI DI MEZZOVICO-VIRA

Art. 1 Oggetto

¹ Il Comune di Mezzovico-Vira, nell'intento di disciplinare la gestione del parcheggio sul proprio territorio e di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita nei quartieri residenziali (limitare il traffico veicolare, soddisfare e disciplinare la domanda di stallo dei veicoli, ridurre le emissioni foniche e inquinanti), introduce delle limitazioni di tempo nell'uso dei posteggi pubblici, come all'art. 48, cpv. 2 lett. b dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

² In tali posteggi pubblici il Comune provvede ad agevolare gli abitanti che non possono disporre di parcheggi privati, così come la clientela di attività commerciali ed amministrative. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo orarie.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Sono pubblici, secondo il presente regolamento, i posteggi ad uso pubblico, di proprietà del Comune oppure ad esso concessi in gestione, così come definiti dal Piano regolatore comunale (PR), in particolare:

- Settore Vira: P2 / P3 / P17 / P18;
- Settore Mezzovico: P6 / P7 / P8 / P9 / P10 / P11 / P12 / P13 / P14 / P15;
- Settore Zona industriale: P1 / P4 / P5 / P16.

² Modifiche pianificatorie approvate ed inserite a PR sono automaticamente integrate nel presente regolamento.

Art. 3 Principi della regolamentazione

¹ Per i settori Vira e Mezzovico è introdotto il principio di pagamento dello stallo di autoveicoli per tutto l'arco della giornata (00:00 alle 24:00) e della settimana (giorni feriali e festivi), secondo i seguenti disposti:

- tutti gli utenti: a pagamento fino a 2 ore al massimo dalle 07:00 alle 19:00 e 3 ore al massimo dalle 19:00 alle 07:00.

² Nei settori di Vira e Mezzovico le seguenti categorie di utenza possono beneficiare di autorizzazioni di usufrutto illimitate dei posteggi pubblici per lo stallo di autoveicoli rilasciate dal Municipio:

- residenti domiciliati: su base di autorizzazioni mensili oppure annuali, fino ad un massimo dell'80% degli stalli realizzati per ognuno dei settori;
- clienti, ospiti e residenti non domiciliati: su base di autorizzazioni giornaliere per un massimo del 10% degli stalli realizzati per ognuno dei settori.

³ Per il settore Zona industriale è introdotto il vincolo di gestione tramite disco orario ("Zona Blu"). Le autorizzazioni di cui al cpv. 2 valgono anche in questo settore.

⁴ L'utilizzo di posteggi per motocicli, ciclomotori e biciclette è libero e gratuito.

Art. 4
Autorizzazioni
annuali / mensili

- ¹ Ai sensi dell'art. 3 il Municipio può concedere ai residenti domiciliati, di principio per "automobili" e "furgoncini" secondo definizione nell'art. 11 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), autorizzazioni all'utilizzo dei posteggi pubblici senza restrizioni di tempo, annuali oppure mensili.
- ² L'autorizzazione è subordinata al pagamento di una tassa entro i limiti ammessi dal presente regolamento.
- ³ L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di utilizzo nel caso di occupazione completa degli stalli di sosta.
- ⁴ Hanno diritto all'autorizzazione annuale oppure mensile unicamente i domiciliati del Comune, di principio residenti nei nuclei, automuniti e che non possono disporre di parcheggio privato. In casi eccezionali e giustificati, il diritto può essere esteso - in seconda priorità - anche a terze persone.
- ⁵ Il richiedente deve dimostrare di rientrare nella condizione di cui sopra al cpv 4: il Municipio può altrimenti negare l'autorizzazione, come pure il suo rinnovo.
- ⁶ L'autorizzazione non è trasferibile e decade automaticamente con il trasferimento del domicilio / residenza.
- ⁷ L'autorizzazione si applica di principio per un unico veicolo e viene vincolata al numero di targa di questi e vale per il settore specifico così come definito all'art. 2. In casi particolari quali targa trasferibile, auto aziendale oppure previa motivazione, l'autorizzazione può essere estesa a più veicoli, fermo restando il principio dell'utilizzazione di un unico posteggio.
- ⁸ L'autorizzazione annuale è valida per singolo anno solare e deve essere rinnovata.

Art. 5
Autorizzazioni
giornaliere /
temporanee

- ¹ Ai sensi dell'art. 3 il Municipio può concedere a clienti di attività commerciali, ad ospiti di residenti domiciliati e a residenti non domiciliati, di principio per "automobili" e "furgoncini" secondo definizione nell'art. 11 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), autorizzazioni giornaliere all'utilizzo dei posteggi pubblici.
- ² L'autorizzazione è subordinata al pagamento di una tassa entro i limiti ammessi dal presente regolamento.
- ³ L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di utilizzo nel caso di occupazione completa degli stalli di sosta.
- ⁴ Hanno diritto ad un'autorizzazione giornaliera unicamente utenti automuniti le cui attività sono legate ad esercizi e abitazioni che non dispongono di posteggi privati in numero sufficiente.
- ⁵ Il richiedente deve motivare di rientrare in questa condizione: il Municipio può altrimenti negare l'autorizzazione.
- ⁶ L'autorizzazione si applica per un unico veicolo e viene vincolata al numero di targa di questi e vale solo per un settore specifico così come definito all'art. 2.
- ⁷ L'autorizzazione giornaliera è valida per 24 ore dal rilascio e può essere rinnovata per un massimo di 3 giorni consecutivi. Casi eccezionali possono,

previa motivazione, essere valutati singolarmente dal Municipio.

⁸ Il Municipio ha facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee, a titolo gratuito o a pagamento, in caso di manifestazioni e/o circostanze di interesse pubblico o generale.

Art. 6 Tasse

¹ Le autorizzazioni annuali, mensili e giornaliere soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate dal Municipio, entro i seguenti limiti:
da CHF 250 a CHF 450 per ogni autorizzazione annuale;
da CHF 40 a CHF 60 per ogni autorizzazione mensile;
da CHF 10 a CHF 20 per ogni autorizzazione giornaliera (24 ore).
Il parcheggio diurno o notturno, soggiace al pagamento anticipato di una tariffa oraria fissata dal Municipio entro i seguenti limiti:
da CHF 0.50 a CHF 2.00 per il parcheggio diurno;
da CHF 0.50 a CHF 2.00 per il parcheggio notturno.

² Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale l'importo delle tasse per le autorizzazioni annuali, mensili e giornaliere, adeguandole, se opportuno, al carovita.

³ Per autorizzazioni annuali concesse nel corso dell'anno solare, la tassa è ridotta proporzionalmente in funzione del numero di mesi che intercorrono tra quello di concessione dell'autorizzazione e la fine dell'anno solare.

⁴ In caso di disdetta dell'abbonamento annuale, verrà restituito l'importo pari ai mesi restanti che intercorrono dal mese successivo alla data della disdetta e sino alla fine dell'anno solare.

Art. 7 Procedura

¹ La richiesta scritta per l'ottenimento delle autorizzazioni deve essere presentata in Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:

- autocertificazione di prova della mancanza di alternative di parcheggio;
- copia della/le licenza/e di circolazione del/i veicolo/i per cui si intende chiedere l'autorizzazione.

² La richiesta per l'anno solare di validità dell'autorizzazione deve essere presentata entro il 1° novembre dell'anno precedente in base ai criteri fissati dal Municipio. In seguito, il Municipio concederà le autorizzazioni per singolo settore agli aventi diritto, sulla base dei seguenti principi:

- priorità alla prima autorizzazione per nucleo familiare;
- in caso di domande eccedenti la disponibilità: in base alla data di ricezione della richiesta.

³ In caso di autorizzazioni concesse per singolo settore inferiori alla disponibilità, è possibile accogliere ulteriori richieste al di fuori del periodo indicato alla cifra 2 del presente articolo.

Art. 8
Applicazione

- ¹ All'avente diritto, l'autorizzazione è rilasciata indicando chiaramente:

 - la targa del veicolo (oppure le targhe di più veicoli secondo l'art. 4 cpv. 7) che ne beneficia;
 - il/i settore/i di validità;
 - il periodo di validità.
- ² Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale le modalità di rilascio dell'autorizzazione.
- ³ Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu ed in quelle regolamentate da parchimetri, sono punite dalla Polizia.
- ⁴ Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con multa e revoca dell'autorizzazione.
- ⁵ Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 4 sono applicabili gli art. 145 e seguenti LOC.
- ⁶ Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁷ Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
- ⁸ Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. La data di entrata in vigore del presente regolamento è fissata dal Municipio.

Approvato dal Consiglio comunale il 18.12.2023
Approvato dalla SEL il xx.xx.2024